

## Art. 138

1. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
2. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o ***cinquecentomila elettori***<sup>1</sup> o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
3. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

---

<sup>1</sup> Questo strumento referendario confermativo di Democrazia Diretta consente al popolo di intervenire sulle leggi che integrano la Costituzione (Leggi Costituzionali – L.C.) o che la modificano (Leggi di Revisione costituzionale – L.R.)